

N. R.G. 3483/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Micaela Lunghi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3483/2013** promossa da:

**MAXFIL SRL** (C.F. 00434470480), in persona del l.r.p.t., **STEFANACCI ANDREA** (C.F. STFNDR67P16C296X), e **STEFANACCI FEDERICO**, tutti rappresentati e difesi dall'avv. RUSSO LUCIO ed elettivamente domiciliati in VIA CALANDRIELLO 1 – BENEVENTO presso il suo studio

**STEFANACCI CLAUDIO** (C.F. STFCLD67M09G999P) e **STEFANACCI MICHELA** (C.F. STFMHL97H56G999Y), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PARDINI VALERIO ed elettivamente domiciliati in VIA L.S. CHERUBINI 20 – FIRENZE presso il suo studio

ATTORI OPPONENTI

contro

**UNICREDIT SOCIETÀ PER AZIONI** (C.F. 00348170101), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ANGIOLINI SOLDINI ROSSELLA ed elettivamente domiciliata in VIA GIACOMO PUCCINI 67 50041 CALENZANO presso lo studio dell'avv. difensore avv. BIAGIONI LUCIA

CONVENUTA OPPOSTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui al verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.11.2017 riportandosi la parte opponente alle conclusioni di cui all'atto di citazione e al foglio depositato in pct; la convenuta come da deduzioni di cui all'udienza del 27.04.2017 e come nella comparsa di costituzione e risposta.



### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri STEFANACCI CLAUDIO e STEFANACCI MICHELA chiamavano in giudizio la UNICREDIT SPA proponendo opposizione avverso il D.I. 1011/2013 emesso dal Tribunale di Prato e che ingiungeva loro il pagamento a favore di quest'ultima della somma di €. 606.005.29 oltre interessi e oltre spese di procedura per sentire revocare il predetto D.I. e dichiarare inesistente il diritto azionato dall'attrice con condanna ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa; con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio la parte convenuta UNICREDIT SPA e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I.; con vittoria di spese di lite.

Nelle more del giudizio alla presente causa era riunita altra recante n. RG 4224/2013 tra gli attori MAXFIL SRL, STEFANACCI ANDREA e STEFANACCI FEDERICO che avevano proposto opposizione avverso il medesimo D.I. con cui il Tribunale di Prato aveva ingiunto il citato pagamento della somma a favore della UNICREDIT SPA.

La causa era istruita con le produzioni documentali delle parti e con la CTU contabile e passava in decisione sulle conclusioni di cui all'udienza sopra indicata del 16.11.2017 e all'esito del deposito delle rituali memorie conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c. era emessa la presente sentenza.

La parte attrice deduceva che nulla era dovuto alla banca dato che quest'ultima non aveva dimostrato i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria e che i rapporti bancari posti alla base della pretesa monitoria erano caratterizzati da un illegittimo addebito di interessi ultra legali, cms, anatocismo, valute e spese illegittime perché contra legem e quindi si doveva rideterminare il credito relativo ai c/c nn. 110122024 e 10168536.

Deducevano altresì che tra la SRL MAXFIL e la UNICREDIT SPA oltre ai rapporti bancari suindicati erano intercorsi i c/c nn. 59315 ( già 650605-58) e 320195 -95 e 103 operazioni anticipo.

Dalle resultanze della CTU contabile, che il giudicante ritiene esaustiva, emergeva che si dovessero eliminare tutte le somme addebitate in modo illegittimo a titolo di cms ( commissione massimo scoperto) dato che si trattava di un onere assolutamente generico e indeterminato atteso che non vi era la specificazione della periodicità, della soglia di costo e del meccanismo di calcolo del predetto onere; il medesimo CTU non ha riscontrato alcuna pattuizione scritta delle condizioni ultralegali applicate alle operazioni di anticipo/ finanziamenti oggetto di causa e ha ricalcolato al tasso legale tutte le competenze di chiusura dei predetti anticipi/finanziamenti addebitate sul c/c 110122024.



Il CTU dott. Magni, applicando tali criteri ha quantificato in €. 185.358,51 le somme illegittimamente addebitate sul c/c 110122024 e in €. 9.7690,73 quelle invece addebitate illegittimamente sul c/c 101658536 ed è pervenuto, quindi, ad un nuovo saldo così rideterminato:

per il conto n. 110122024 il saldo è di €. 190.648,19 a debito della MAXFIL SRL in luogo del saldo, sempre a debito per la correntista, di €. 376.006,70 come richiesto dalla UNICREDIT SPA:

per il conto n. 101658536 è stata rideterminata la somma in €. 220.237,86 a debito della MAXFIL SRL in luogo del saldo, sempre a debito per la correntista, di €. 229.998,59.

Per quanto invece riguarda il c/c 59315 ( già 650605-58) e il correlato contratto di anticipazione 320195, entrambi oggetto di domanda riconvenzionale, il CTU ha ricostruito i rapporti ex lege con l'applicazione del tasso legale al posto di quello ultra legale illegittimamente addebitato dalla banca e ha provveduto ad eliminare i costi e gli addebiti praticati dalla banca convenuta in difetto di apposita convenzione scritta e quindi in violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB tra cui anatocismo e CMS.

Dalla ricostruzione operata dal CTU emerge che per il c/c 101658536 ex art. 1815 c.c. si accertava che il saldo era di €. 204.536,87 a debito della MAXFIL SRL in luogo del saldo di €. 229.998,59; la seconda verifica effettuata ex art. 1284 c.c. perveniva alla conclusione di un saldo accertato a debito per la MAXFIL SRL di €. 231.277,74 in luogo di €. 229.998,59 a debito per la MAXFIL SRL . A parer del giudicante si ritiene che la ricostruzione offerta dal CTU previa verifica ex art. 1284 c.c. sia da prediligere a quella ex art. 1815 c.c.

Per il c/c 110122024 il CTU provvedeva a effettuare il solo ricalcolo ex art. 1284 c.c e accertava €. 135.630,06 come saldo a debito della MAXFIL SRL in luogo del saldo, sempre a debito per la correntista, di €. 376.006.70 chiesto dalla convenuta opposta.

Dalla espletata istruttoria emerge che l'opposizione è da accogliere parzialmente e il D.I. è da revocare atteso che il CTU ha stabilito che il contratto del 19.09.2011 prevedeva un tasso ultralegale del 15,30% e una cms del 0.50% usurari perché superiori al tasso soglia di periodo del 15,59% come rilevato dal Ministero del Tesori nel III Trimestre 2011; **peraltro è merso che i contratti prodotti in giudizio dalla banca non hanno la necessaria sottoscrizione della banca convenuta e quindi, come stabilito dalla Corte di Cassazione, il contratto bancario firmato solo dal cliente è nullo ( cfr. fra le tante: Cass., Civ., 5919/2016 e 7068/16 e recentemente Cass., SS. UU. 898/2018 che salva i contratti monofirma ma nel caso in cui sia consegnata una copia al cliente, dato che, nel caso specifico che ci occupa nella presente causa non è stato in alcun modo provato).**



Quindi vanno ricalcolati, seguendo l'interpretazione del CTU, i saldi nel modo che segue:

per il c/c n. 110122024 si deve ritenere che la somma accertata, al netto delle condizioni ultralegali applicate dalla banca, sia quella di €. 135.630,06 come saldo a debito della MAXFIL SRL in luogo del saldo, sempre a debito per la correntista, di €. 376.006,70 chiesto dalla convenuta opposta;

per il c/c. n. 101658536 si deve ritenere che la somma accertata sia quella di €. 231.277,74 a debito della MAXFIL SRL in luogo del saldo sempre debitore per la correntista di €. 229.998,59.

Si reputa invece che le conclusioni dell'indagine concernente il c/c 59315 non debbano essere utilizzate ai fini della presente decisione, in ossequio al principio ex art. 112 c.p.c., dato che il predetto c/c non era oggetto di causa ma è stato indagato dal CTU al solo fine della ricostruzione fattuale dei rapporti bancari intercorsi tra i soggetti.

La parziale soccombenza della parte convenuta opposta UNICREDIT SPA comporta, ex art. 91 e 92 c.p.c., la condanna della stessa alla refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dagli attori oppositori, da compensarsi tra le parti in ragione della metà, e che si liquidano, ex d.m. 55/14 e succ. mod. e dato il valore della causa nonché visti i valori medi dello scaglione di riferimento ( €. 2.430,00 per la fase di studio; €. 1.550,00 per la fase introduttiva; €. 5.400,00 per la fase istruttoria; €. 4.050,00 per la fase decisionale) nella complessiva somma di €. 13.430,00 per compensi oltre alle spese vive ( CU, marca iscrizione a ruolo e spese di notifica), al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge per gli attori assistiti dall'avv. PARDINI e in €. 13.430,00 per compensi oltre ad €. 741,00 per le spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge per gli attori assistiti dall'avv. RUSSO, disponendone altresì, ex art. 93 c.p.c., solo per l'avv. RUSSO la distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario ( cfr. memoria di replica ex art. 190 c.p.c.) oltre al rimborso delle spese di ctp e di ctu .

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale accoglimento dell'opposizione degli attori

revoca il D.I. opposto e per gli effetti,

dichiara, come accertato nella CTU espletata in corso di causa, l'illegittimità dei contratti di c/c n. 101658536 e di quello n. 110122024 e la parziale illegittimità del saldo reclamato dalla convenuta opposta;

ordina alla banca la rettifica dei saldi dei predetti conti nella misura rideterminata dal CTU pari a:

€. 231.277,74 a debito degli attori per il c/c 101658536, in luogo di €. 229.998,59;



€. 135.630,06 a debito degli attori per il c/c 1101122014 in luogo di €. 376.006,70  
rigetta tutte le altre domande delle parti perché infondate;  
condanna altresì ex art. 91 e ss. c.p.c. la parte convenuta opposta a rimborsare agli  
attori opposenti le spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 13.430,00 per  
compensi oltre alle spese vive, al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge, come  
meglio specificato in parte motiva, da compensarsi tra le parti in ragione della metà e  
ne dispone la distrazione in favore del solo avv. RUSSO che si dichiara antistatario oltre  
al rimborso delle spese di ctp e di ctu .

Prato, 8 agosto 2018

Il Giudice  
dott. ssa Micaela Lunghi

